OGGETTO:

DELIBERAZIONE N. 101.....

SEDUTA DEL 28.12.2017

VARIANTE SEMPLIFICATA AL REGOLAMENTO URBANISTICO - MODIFICA DELLA SCHEDA URBANISTICA C19. ADOZIONE

Udita la discussione relativa all'argomento in oggetto;

IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso che

- il Comune di Cecina è dotato di Piano Strutturale approvato con delibera C.C. n.38 del 09.03.2004;
- il Comune di Cecina è dotato di Regolamento Urbanistico approvato con delibera C.C. n.20 del 28.02.2007;
- con delibera C.C. n.16 del 27.03.2014 è stata approvata ai sensi dell'art.55 della L.R. 1/2005, la Variante di aggiornamento e revisione quinquennale del Regolamento Urbanistico, successivamente modificata con deliberazione C.C. n.51 in data 11.06.2015 (Variante di rettifica ed integrazione alle norme tecniche di attuazione del Regolamento Urbanistico), e con Variante semplificata efficace in seguito a pubblicazione sul BURT n.6 del 08.02.2017;

Atteso che

- l'obiettivo della vigente scheda urbanistica C19 consiste nel completamento e nella riqualificazione della zona produttiva di san Pietro in Palazzi nell'area compresa tra la fornace Nencini Laterizi e la viabilità di progetto adiacente alla ferrovia Cecina - Saline;
- tra gli adempimenti di cui alla scheda C19 vi è la realizzazione della suddetta viabilità di progetto quale tratto di strada che risulta di primaria importanza per la nuova area artigianale/commerciale di San Pietro in Palazzi;
- la volontà dell'amministrazione è consentire la realizzazione di tale previsione eventualmente anche senza attendere la definizione del piano attuativo di iniziativa privata;

Considerato che

- la variante in oggetto risulta essere "semplificata" ai sensi dell'art.30 comma 2 della LR 65/2014 e s.m.i.;
- in base all'accordo, ai sensi dell'art.31 comma 1 della L.R. 65/2014 e s.m.i. e ai sensi dell'art.21, comma 3, della Disciplina del PIT/PPR, tra il MiBACT e la Regione Toscana, le varianti semplificate di cui all'art.30 della L.R. 65/2014 e s.m.i., che comprendono beni paesaggistici, devono essere corredate da atto di avvio, ai soli fini dell'art. 21 della Disciplina del PIT/PPR;

Visto

 l'atto di avvio ai fini dell'art.21 della Disciplina del PIT/PPR di cui alla delibera di Giunta Comunale del giorno 22.12.2017;

Tenuto conto che

- la variante in oggetto è stata sottoposta a procedura semplificata di verifica di assoggettabilità in applicazione delle disposizioni di cui all'art.5 comma 3 ter della LR 10/2010 e s.m.i.;
- con deliberazione della Giunta Comunale n.42 del 01.03.2016 è stato individuato quale "Autorità competente" per la VAS un apposito qualificato gruppo tecnico denominato "Nucleo Unificato di Valutazione (NUV)" costituito da tre membri interni all'Amministrazione Comunale individuati tra le figure dotate della necessaria competenza;

vista la relazione motivata redatta dal responsabile del procedimento ai sensi dell'art.5 comma 3 ter, con provvedimento n.1421 del 22.12.2017 del Presidente del NUV si è disposto di formalizzare, ai sensi e per gli effetti di cui al comma 6-bis dell'art. 14-ter della legge n. 241/1990, la conclusione del procedimento relativo alla verifica di assoggettabilità semplificata alla procedura di VAS della variante in oggetto dando atto della non assoggettabilità;

Visti

- gli elaborati della variante in oggetto costituiti da:
 - o Relazione sulla modifica;
 - Scheda variata;

Dato atto che

- la presente variante è conforme alle previsioni del Piano Strutturale e del Regolamento Urbanistico vigenti;
- la variante in oggetto non necessita di nuove indagini geologico tecniche in quanto propone modifiche alle disposizioni normative che non comportano cambiamenti delle condizioni di pericolosità o fattibilità, ai sensi DPGR 25 ottobre 2011 n. 53/R, e che pertanto si è proceduto al deposito della certificazione dell'esenzione dall'effettuazione delle indagini geologico-tecniche presso Ufficio del Genio Civile di Livorno, unitamente alle specifiche schede relative alle indagini geologico tecniche in data 19.12.2017 (prot.37111/2017);

Tenuto conto che

- ai fini della futura approvazione del presente Piano sarà necessario trasmettere alla Regione gli atti relativi alla variante non ancora approvata ai sensi dell'art.23 della Disciplina del Piano Paesaggistico approvato con deliberazione DCR n.37 del 27.03.2015;
- la Regione provvede, entro sessanta giorni dal loro ricevimento, a svolgere apposite conferenze di servizi con la partecipazione di tutti gli altri enti territoriali interessati, nonché dei competenti uffici del Ministero, allo scopo di verificare il rispetto delle prescrizioni della specifica disciplina dei beni paesaggistici anche al fine di semplificare il successivo procedimento autorizzativo;

Visti

- la Relazione del responsabile del procedimento, redatta ai sensi dell'art.18 della LR 65/2014 e s.m.i., allegata al presente documento;
- la Relazione motivata del responsabile del procedimento, redatta ai sensi dell'art.32 comma 1 delle LR.
 65/2014 e s.m.i.:
- il Rapporto del Garante dell'informazione e della partecipazione;

Ritenuto pertanto di procedere all'adozione del Piano in oggetto;

Dato atto che

- la proposta di Piano è stata precedentemente sottoposta all'esame della 2° Commissione Consiliare "Assetto e gestione del territorio - Trasporti" nella seduta del 18.12.2017;

Visti

- il D.Lgs. 267/2000 "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali" e successive modifiche e integrazioni;
- la LR 10/2010 "Norme in materia di valutazione ambientale e strategica (VAS), di valutazione di impatto ambientale (VIA), di autorizzazione integrata ambientale (AIA) e di autorizzazione unica ambientale (AUA)" e successive modifiche e integrazioni;

- la LR 65/2014 "Norme per il governo del territorio" e successive modifiche e integrazioni;
- il DPGR 53/R del 2011 in materia di indagini geologiche;
- il vigente Regolamento Urbanistico e Piano Strutturale;

Visto il parere di cui all'art.49 del D.Lgs. 267 del 18.08.2000 allegato al presente provvedimento;

Consiglieri presenti e votanti nº 17;

Preso atto della discussione e dell'esito della votazione che precedono; Effettuata apposita votazione sull'argomento che viene approvato con n° 10 voti favorevoli, n° 6 voti astenuti (Barabino, Pistillo, Vecchio, Gasperini, Tovani e Stefanini) e con n° 1 voto contrario (Farinetti)

DELIBERA

- 1. Di adottare, per le motivazioni in premessa specificate, come previsto ai sensi dell'art.32 della LR 65/2014 e s.m.i., la Variante semplificata al Regolamento Urbanistico Modifica della scheda urbanistica C19, che risulta costituita dagli elaborati in premessa indicati;
- 2. Di dare atto che tutti gli elaborati qualificativi del Piano in oggetto sono allegati in formato digitale al presente provvedimento nonché depositati presso l'Ufficio Pianificazione Urbanistica;
- 3. Di ricondurre nella sfera di competenza del Dirigente del Settore Servizi alle imprese e al cittadino l'attività provvedimentale conseguente ai sensi dell'art.19 della LR 65/2014 e s.m.i.;
- 4. Di incaricare il Garante dell'informazione e della partecipazione dello svolgimento delle attività di informazione e comunicazione nel rispetto delle linee guida regionali in materia, avuto riguardo alla tipologia di intervento.

Inoltre, considerata l'urgenza del presente provvedimento:

IL CONSIGLIO COMUNALE, infine

Su proposta del Presidente con n° 10 voti favorevoli, n° 6 voti astenuti (Barabino, Pistillo, Vecchio, Gasperini, Tovani e Stefanini) e con n° 1 voto contrario (Farinetti)

DELIBERA, altresì

Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi e per gli effetti dell'art.134, comma 4 del D.Lgs. 267 del 18.08.2000.
